

STATUTO

8

REGOLAMENTO INTERNO

DELL'ASSOCIAZIONE DI CARITÀ

pppoo x

Le varianti e aggiunte al presente Statuto e Regolamento sono state approvate nell'Adunanza generali del 20 Ottobre 1877 e 27 Aprile 1878.

PIETRASANTA

TIP. DELLA VERSILIA DI F. MARCUCCI
Via S. Chiara N. 44.

1874.

STATUTO

DELL' ASSOCIAZIONE DI CARITÀ

*Approvato nell' Adunanza Generale
del dì 13 Gennaio 1870.*

TITOLO I.

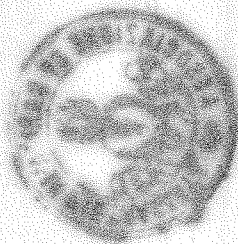
Costituzione, Scopo, Sede e composizione dell'Associazione.

Art. 1. È eretta in Pietrasanta l'Associazione di CARITÀ già formata ed attivata fino dal 21 Luglio 1865.

Art. 2. Essa ha per scopo l'esercizio della Carità a favore della umanità languente indistintamente verso qualsiasi persona.

Art. 3. La sede dell'Associazione è in Pietrasanta; potranno però essere stabilite delle succursali nei vari centri di popolazione del Comune.

Art. 4. Possono essere ammessi a formare parte tutti i cittadini tanto maschi che femmine maggiori di anni 21 che godono dei diritti civili, e che non sono incorsi per delitti comuni in condanne che nella pubblica



opinione in qualunque modo diminuiscano l'onoratezza e la moralità del cittadino.

Saranno cancellati dai Ruoli dell'Associazione coloro che dopo l'ammissione incorsero nelle dette condanne.

I cittadini che non hanno raggiunto gli anni 24 ma che hanno compiuti gli anni 18 possono essere ammessi come Paganti o come Aspiranti all'esercizio attivo, purchè si nell'uno che nell'altro caso i loro genitori aventi la patria potestà o i loro tutori prestino in modo formale il rispettivo consenso.

Art. 5. Gli Associati si dividono nelle quattro Categorie seguenti:

- 1.^a Onorari.
- 2.^a Paganti.
- 3.^a Attivi.
- 4.^a Aspiranti.

I maschi di ciascuna Categoria saranno compresi sotto l'appellativo di Socii (Onorari, Paganti, Attivi e Aspiranti) dell'Associazione di Carità.

Le femmine saranno appellate Associate (Onorarie, Paganti, Attive e Aspiranti) dell'Associazione di Carità.

I servizi obbligatori per Socii Attivi e Aspiranti tanto maschi che femmine sono determinati dagli Articoli 9 e 10.

Art. 6. L'ammissione dei Socii tanto maschi che femmine è di competenza del Consiglio di Direzione e di Amministrazione costituito a forma dell'Articolo 23.

TITOLO II.

(VARIANTE)

Art. 5.

Gli Associati si dividono nelle cinque Categorie seguenti:

- 1.^a Onorari e Benemeriti.
- 2.^a Paganti.
- 3.^a Attivi.
- 4.^a Aspiranti.
- 5.^a Attivi riposati.

I maschi di ciascuna Categoria etc.

ed educazione di giovanetti abbandonati, ed altro di simil genere.

opinione in qualunque modo diminuiscano l'onoratezza e la moralità del cittadino.

Saranno cancellati dai Ruoli dell'Associazione coloro che dopo l'ammissione incorsero nelle dette condanne.

I cittadini che non hanno raggiunto gli

Art. 6. L'ammissione dei Socii tanto maschi che femmine è di competenza del Consiglio di Direzione e di Amministrazione costituito a forma dell'Articolo 23.

TITOLO II.

Atti che si propongono l'Associazione

Art. 7. L'Associazione si propone l'esercizio dei seguenti atti caritatevoli.

(a) Trasporto degli infermi all'Ospedale Comunale di Pietrasanta, e a quello Provinciale di Lucca, salvo quanto sarà detto nell'Articolo seguente.

(b) Trasporto dei defunti specialmente dall'Ospedale Comunale al Cimitero.

(c) Assistenza degli infermi al loro domicilio quando ne venga fatta formale richiesta.

(d) Sussidi agli infermi non ammessi all'Ospedale, e alle famiglie meritevoli di soccorso.

(e) Atti speciali di carità resi convenienti dalle circostanze e secondo i casi speciali come l'assistere orfani, provvedere alla custodia ed educazione di giovanetti abbandonati, ed altro di simil genere.

L'Associazione di Carta.

I servizi obbligatori per Socii Attivi e Aspiranti tanto maschi che femmine sono determinati dagli Articoli 9 e 10.

Art. 8. Non potranno esser costretti i Soci a trasportare all'Ospedale Comunale gl'infermi che si trovano ad una distanza maggiore di tre chilometri dalla Città.

Quando siano stabilite succursali nei vari centri di popolazione del Comune, gl'infermi dei rispettivi centri saranno trasportati dai Soci della succursale.

Art. 9. Pei Soci Attivi e Aspiranti sono obbligatori, quando richiesti a forma dei Regolamenti, tutti gli atti di carità compresi nell'Articolo 7. alle lettere *a. b. c. d. e.* purchè gl'infermi da assistere siano maschi e gli atti speciali si riferiscano a maschi.

Art. 10. Per le Associate richieste come sopra sono obbligatorie l'assistenza delle femmine inferme al loro domicilio e gli atti speciali di carità purchè riguardino femmine o bambini, contemplato il tutto alle lettere *c. ed e.* dell'Articolo 7.

Art. 11. L'assistenza degl'infermi al loro domicilio verrà affidata per turno ad un numero di Soci e di Associate proporzionata al bisogno.

Art. 12. È proibito ai Soci si maschi che femmine ricevere e molto più domandare ricompense e favori per la prestata assistenza agl'infermi, come ricevere e domandare cosa alcuna per vitto o bevanda ad eccezione del-

la sola acqua e di un poco di fuoco durante la notte nella stagione invernale.

Art. 13. I sussidi di che alla lettera *d.* e gli atti speciali di che alla lettera *e.* dell'Articolo 7. saranno concessi e praticati quando non facciano ostacolo le condizioni economiche dell'Associazione.

TITOLO III.

Entrate dell'Associazione.

Art. 14. L'Entrate dell'Associazione sono ordinarie e straordinarie.

Le ordinarie si compongono:

1.^o Delle tasse di entrata.

2.^o Delle tasse dei Soci paganti.

3.^o Delle ammende di astensione.

4.^o Dei prodotti delle questue autorizzate dalle Competenti Autorità.

Le straordinarie si compongono:

1.^o Delle offerte di persone caritatevoli.

2.^o Dei lasciti e donazioni.

3.^o Dei proventi derivanti da spettacoli, trattenimenti, fiere ed altro.

Art. 15. Tutti gli ammessi a formare parte dell'Associazione tanto maschi che femmine senza distinzione di categoria pagheranno

per tassa di entrata L. 4., non che Centesimi 35 per una copia dello Statuto.

Art. 16. I Socii paganti assumeranno l'obbligo di corrispondere alla Cassa dell'Associazione una tassa settimanale che non può essere inferiore di Centesimi 10 di Lira Italiana, oppure una tassa mensile non inferiore a Centesimi cinquanta di Lira per la durata di un termine non minore di anni 2.

In caso di morte dei Socii paganti la corresponsione delle tasse alle quali si erano obbligati farà carico ai loro rispettivi eredi per tutta la durata del termine stabilito, meno il caso che la famiglia del defunto dimostri trovarsi in condizione da sentir danno da tal pagamento.

Quando nell'atto della sottoscrizione il Socio pagante non determini la durata dell'assunta obbligazione dovrà intendersi che l'obbligo di corrispondere la tassa dichiarata sia duraturo per tutta la vita del Socio stesso.

Art. 17. I Socii appartenenti alla categoria degli Attivi che vorranno astenersi dai servizi che per turno devono adempiere pagheranno un'ammenda di L. 4.

In caso di assenza o d'impedimento i Socii Attivi potranno esser surrogati da altri Socii, e si avranno per legittimamente dispensati

da ogni servizio nel solo caso di malattia debitamente constatata.

Art. 18. Nei giorni festivi di ciascuna settimana la persona incaricata della questua percorrerà la Città ed i suburbii all'oggetto di raccogliere le oblazioni delle persone caritatevoli.

Le dette oblazioni saranno depositate in una cassetta chiusa da due chiavi, delle quali una sarà tenuta dal Presidente, e l'altra dal Cassiere.

Terminata la questua la persona incaricata

(VARIANTE)

Art. 17.

I soci appartenenti alla Categoria degli Attivi che vorranno astenersi dai servizi che per turno devono adempiere pagheranno un'ammenda di Cent. 50.

tempi delle raccolte. I generi offerti saranno giornalmente consegnati al Cassiere dal quale verranno conservati per essere erogati in sussidi in natura o per esser venduti al fine di

per tassa di entrata L. 1., non che Centesimi 35 per una copia dello Statuto.

Art. 16. I Socii paganti assumeranno l'obbligo di corrispondere alla Cassa dell'Associazione una tassa settimanale che non può essere inferiore di Centesimi 40 di Lira Italiana, oppure una tassa mensile non inferiore a Centesimi cinquanta di Lira per la durata di un termine non minore di anni 2.

In caso di morte dei Socii paganti la corresponsione delle tasse alle quali si erano obbligati farà carico ai loro rispettivi eredi per

da ogni servizio nel solo caso di malattia debitamente constatata.

Art. 18. Nei giorni festivi di ciascuna settimana la persona incaricata della questua percorrerà la Città ed i suburbii all'oggetto di raccogliere le oblazioni delle persone caritatevoli.

Le dette oblazioni saranno depositate in una cassetta chiusa da due chiavi, delle quali una sarà tenuta dal Presidente, e l'altra dal Cassiere.

Terminata la questua la persona incaricata consegnerà al Cassiere la cassetta la quale alla presenza della detta persona che ha fatto la questua verrà aperta dal Presidente il quale fatto riscontro delle somme raccolte le verserà in mano del Cassiere prendendone nota nel Registro di entrata.

Art. 19. Oltre le questue settimanali contemplate nell'Articolo precedente sarà questuato nel modo predetto anche in occasione di fiere e di concorsi straordinari.

Sarà egualmente questuato col solito mezzo, mediate congrua ricompensa, nei tempi delle raccolte. I generi offerti saranno giornalmente consegnati al Cassiere dal quale verranno conservati per essere erogati in sussidi in natura o per esser venduti al fine di

hanno un'ammenda di L. 1.

In caso di assenza o d'impedimento i Socii Attivi potranno esser surrogati da altri Socii, e si avranno per legittimamente dispensati

provvedere col loro retratto ai vari scopi che l'Associazione si propone.

Art. 20. L'Associazione riceve offerte da qualunque persona tanto in denaro che in oggetti di qualsiasi specie per erogarli o nel modo che l'offerente indicherà al momento della fatta offerta quando non sia contrario agli scopi dell'Associazione, oppure negli usi che saranno giudicati i più utili.

Art. 21. Qualora a favore dell'Associazione sia disposto per atti fra vivi o di ultima volontà e nella disposizione siano compresi beni immobili questi saranno alienati nelle forme dalla Legge prescritte, salvo i casi speciali per ottenere dal prezzo dei medesimi un'annua rendita certa.

Art. 22. L'Associazione per provvedere agli scopi filantropici che si propone potrà anche, salvo l'annuenza della competente Autorità, dare qualche trattenimento, eseguire fiere di oggetti raccolti, farne lotterie ed altro di simil genere.

TITOLO IV.

Consiglio di Direzione e di Amministrazione.



Art. 23. L'Associazione è diretta ed am-

ministrata da un Consiglio di Direzione e di Amministrazione composto di

- 1 Presidente.
- 2 Vice-Presidenti.
- 6 Consiglieri.
- 1 Segretario.
- 1 Cassiere.
- 1 Computista.

Art. 24. Il Consiglio di Direzione e di

(AGGIUNTA)

Art. 24.

Il Consiglio così formato sceglierà nel suo seno uno dei Consiglieri eletti a disimpegnare l'ufficio di Provveditore. Esso avrà l'incarico di provvedere all'Associazione tutto ciò che è necessario per il materiale disimpegno del servizio.

Tutti quelli che sortono d'ufficio possono essere rieletti.

provvedere col loro retratto ai vari scopi che l'Associazione si propone.

Art. 20. L'Associazione riceve offerte da qualunque persona tanto in denaro che in oggetti di qualsiasi specie per erogarli o nel modo che l'offerente indicherà al momento della fatta offerta quando non sia contrario agli scopi dell'Associazione, oppure negli usi che saranno giudicati i più utili.

Art. 21. Qualora a favore dell'Associazione

ministrata da un Consiglio di Direzione e di Amministrazione composto di

- 1 Presidente.
- 2 Vice-Presidenti.
- 6 Consiglieri.
- 1 Segretario.
- 1 Cassiere.
- 1 Computista.

Art. 24. Il Consiglio di Direzione e di Amministrazione è eletto dall'Adunanza Generale dell'Associazione a schede segrete, esclusi però gli Aspiranti i quali non potranno essere elettori né eligibili.

Resteranno eletti ai vari uffici coloro che riporteranno maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti tra due o più persone elette al medesimo ufficio sarà proceduto ad una seconda votazione; ripetendosi anche in questa la parità deciderà la sorte.

Art. 25. Il Presidente, i Vice-Presidenti, il Segretario, il Cassiere e il Computista stanno in carica 4 anni.

I Consiglieri saranno rinnovati per un terzo ogni anno.

Nel primo biennio decide la sorte dei Consiglieri che devono sortire d'ufficio.

Tutti quelli che sortono d'ufficio possono essere rieletti.

Art. 23. L'Associazione è diretta ed am-

4.° Si presta insieme al Presidente e ai Vice-Presidenti al disbrigo degli affari.

Art. 29. In caso di assenza o impedimento del Segretario provvisoriamente ne disimpegna l'ufficio uno dei Consiglieri a scelta del Presidente.

§. 3.°

Del Cassiere.

Art. 30. Il Cassiere custodisce sotto la sua responsabilità la Cassa dell'Associazione.

Art. 31. Riscuote a forma dei mandati ad entrata e rilascia quietanza a coloro che pagano.

Art. 32. Paga secondo i mandati ad uscita muniti delle formalità richieste.

Art. 33. Tiene registro di tutte le operazioni di Cassa che eseguisce, e al termine di ciascuna gestione finanziaria che incomincia col 1.° Gennaio e termina col 31 Dicembre di ciaschedun'anno redige insieme al Computista il rendimento di conti.

Art. 34. È interamente responsabile di tutte le operazioni da esso fatte senza autorizzazione del Consiglio e senza mandati.

(AGGIUNTA)

§ 5.°

Del Custode

Art. 35. bis

Il Custode è nominato dal Consiglio d'Amministrazione ed alla fine di ciascun anno sarà sottoposto alla riconferma. È suo obbligo di portar lettere, inviti, avvisi, partecipazioni che gli verranno consegnati sia dal Presidente sia dal Segretario etc. Il medesimo curerà la nettezza del locale di residenza dell'Associazione. Avviserà i Soci per la riunione dei turni di servizio.

Per i turni ordinari avviserà un'ora prima dell'ora stabilita per il servizio; in casi d'urgenza non avrà tempo determinato per avvertire i Soci avendo però cura di farlo con la maggior sollecitudine. Farà in epoche determinate la questua delle grasce, vino, olio etc.

Per suo stipendio, oltre l'assegno mensile stabilito dal Consiglio, avrà la metà delle grasce, vino, olio etc. che ritrarrà dalla questua sovraccennata.

S. 4.°

Del Computista.**Art. 35. Il Computista.**

1.° Spedisce i mandati tanto di entrata che di uscita a forma delle deliberazioni del Consiglio o per ordine del Presidente entro i limiti dello stato di previsione.

2.° Tiene la contabilità dell'Associazione.

3.° Rende conto al Presidente delle condizioni eccezionali di Cassa e di tutto ciò che può richiamare l'attenzione del Consiglio.

4.° Redige insieme al Cassiere il rendiconto dell'Amministrazione dell'anno precedente.

5.° Compila insieme al Presidente il preventivo per l'anno avvenire.

TITOLO V.

S. 4.°

Adunanze del Consiglio di Direzione e di Amministrazione.

Art. 36. Il Consiglio di Direzione e di Amministrazione ordinariamente si aduna una volta il mese.

Straordinariamente si aduna quante volte gli affari dell'Associazione lo richiedono.

Art. 37. Nelle adunanze ordinarie.

1.° Delibera sullo stato preventivo e su quello consuntivo da presentarsi all'adunanza generale dell'Associazione.

2.° Delibera intorno all'erogazione delle somme stanziare in bilancio e allo storno da un'Articolo all'altro dello stesso Capitolo o da un Capitolo all'altro.

3.° Forma i turni pel trasporto degl'infermi all'Ospedale e dei defunti al Cimitero.

4.° Forma i turni dei Soci destinati ad assistere gl'infermi a domicilio.

5.° Delibera sopra i sussidi da accordarsi e intorno agli atti speciali di carità da praticarsi.

6.° Delibera generalmente intorno a tutti i provvedimenti riflettenti il conseguimento degli scopi che l'Associazione si è proposta.

7.° Delibera inoltre sopra l'ammissione di coloro che fanno istanza per essere ascritti all'Associazione.

Art. 38. Le adunanze sono legali coll'intervento della metà più uno dei componenti il Consiglio. Alla seconda convocazione che avrà luogo quando nella prima non sia intervenuto il numero legale le deliberazioni sa-

ranno valide qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 39. I componenti il Consiglio sono convocati in adunanza mediante invito in iscritto firmato dal Segretario d'ordine del Presidente.

Gl'inviti devono essere trasmessi 24 ore avanti l'adunanza, eccetto il caso d'urgenza nel quale l'adunanza può esser convocata di ora in ora, con che dell'urgenza ne venga fatta menzione nel processo verbale.

Art. 40. Gli affari da trattarsi sono comunicati al Consiglio dal Presidente, al quale spetta la Direzione dell'adunanza e delle discussioni.

Art. 41. Il voto è segreto. In caso di parità non si ha per vinto il partito.

Art. 42. Di ciascuna adunanza del Consiglio viene redatto processo verbale dal Segretario che ne dà lettura nell'adunanza successiva.

Dai processi verbali dovrà risultare il numero degl'intervenuti, le fatte proposte, le deliberazioni emesse e il numero dei voti sì favorevoli che contrari. I processi verbali dopo la loro lettura saranno approvati coll'apposizione delle firme del Presidente e del Segretario.

Adunanze Generali.

Art. 43. I componenti l'Associazione saranno convocati in adunanza generale due volte l'anno cioè nell'Autunno e nella Primavera.

Nell'adunanza di Autunno.

1.° È esaminato ed approvato il bilancio preventivo per l'anno avvenire presentato dal Consiglio di Amministrazione.

2.° Completa il Consiglio di Direzione e di Amministrazione mediante la elezione di nuovi membri in rimpiazzo di quelli che sortono d'ufficio, dei defunti e dei dimissionari.

Nell'adunanza di Primavera.

1.° Esamina il rendimento di conti dell'anno precedente già approvato dal Consiglio di Direzione e di Amministrazione.

2.° Prende cognizione del resoconto morale dell'Associazione fatto dal Presidente da rimettersi poi insieme al Bilancio consuntivo all'Autorità tutelare per la definitiva approvazione.

Nell'una e nell'altra adunanza delibera sopra tutti gli affari che il Consiglio riterrà conveniente sottoporre al voto dell'adunanza generale e che eccedono le attribuzioni del Consiglio stesso.

Art. 44. L'adunanza generale può esser convocata straordinariamente tutte le volte che il Consiglio di Direzione e di Amministrazione la riterrà conveniente.

Art. 45. Le adunanze generali sono legali coll'intervento di N.° 50 Socii. Alla seconda convocazione, che avrà luogo quando nella prima non sia intervenuto il numero legale, le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero dei presenti.

Le adunanze generali sono regolate con le norme fissate dai precedenti Articoli 39, 40, 41 e 42.

TITOLO VI.

Disposizioni Generali.

Art. 46. Le norme per l'Amministrazione per il servizio degli Associati, quelle per essere ammessi al godimento dei sussidi ed ogni altra relativa all'attuazione degli scopi che l'Associazione si propone, saranno determinate in apposito Regolamento da approvarsi in adunanza generale.



otto da quello in cui al Postulante verrà consegnato l'avviso col quale gli viene partecipata la di lui ammissione all'Associazione.

Se il postulante non pagherà la tassa entro il termine come sopra stabilito l'ammissione si avrà per non avvenuta.

I Postulanti prima del pagamento della tassa di entrata, e dell'importare della copia dello Statuto non godono i privilegi competenti agli Associati, nè sono soggetti agli oneri inerenti.

Art. 7. I Socii Paganti che ometteranno di pagare le tasse settimanali o mensili, alle quali si sono rispettivamente obbligati, per un termine maggiore di mesi due, saranno radiati dai Ruoli dell'Associazione semprechè non venga saldato il loro debito entro giorni otto decorrendi da quello nel quale riceveranno l'avviso dal Cassiere.

Art. 8. Le ammende contemplate dall'Articolo 17, dello Statuto dovranno essere pagate dai Socii Attivi entro giorni otto decorrendi da quello nel quale si astennero da uno dei servizi obbligatori alla pena della radiazione dai Ruoli.



TITOLO II.

Norme per il servizio dei Socii Attivi.

Art. 9. I Socii Attivi per l'adempimento dei servizi personali, ai quali sono obbligati a forma dello Statuto verranno divisi in

(AGGIUNTA)

Art. 10.

La loro carica avrà la durata di anni tre. Possono alla scadenza della loro nomina essere rieletti.

Nel caso venisse a mancare un Capo-Squadra o un Supplente, sarà cura del Consiglio nominarne in sua vece uno che resterà in carica il tempo che sarebbe rimasto quello da lui rimpiazzato.

Art. 11. Nel caso d'impedimento o di assenza del Capo-Squadra e del Supplente, prenderà la direzione della Squadra l'anziano il più idoneo della Squadra stessa.

Art. 12. Il Capo-Squadra, il Supplente o chi ne faccia le veci sono responsabili del re-

otto da quello in cui al Postulante verrà consegnato l'avviso col quale gli viene partecipata la di lui ammissione all'Associazione.

Se il postulante non pagherà la tassa entro il termine come sopra stabilito l'ammissione si avrà per non avvenuta.

I Postulanti prima del pagamento della

1. in imbastare della co-

rendi da quello nel quale si astengono
dei servizi obbligatori alla pena della radia-
zione dai Ruoli.

TITOLO II.

Norme per il servizio dei Socii Attivi.

Art. 9. I Socii Attivi per l'adempimento dei servizi personali, ai quali sono obbligati a forma dello Statuto verranno divisi in sette Squadre a ciascuna delle quali sarà affidato il turno di servizio per un giorno della settimana.

Nel caso che alcuno o più degli Associati Attivi accorressero per unirsi al servizio di una squadra alla quale non appartengono, dovrà intendersi che per tutta la durata di quel servizio speciale siano soggetti alla medesima disciplina dei componenti la squadra di turno.

Art. 10. Ogni Squadra avrà un Capo-Squadra e un Supplente ai quali è affidata la direzione della rispettiva Squadra, e saranno nominati dal Consiglio di Direzione e di Amministrazione fra i Socii Attivi che sapiano leggere e scrivere.

Art. 11. Nel caso d'impedimento o di assenza del Capo-Squadra e del Supplente, prenderà la direzione della Squadra l'anziano il più idoneo della Squadra stessa.

Art. 12. Il Capo-Squadra, il Supplente o chi ne faccia le veci sono responsabili del re-

colare andamento del servizio affidato alla rispettiva Squadra.

Art. 13. I componenti ciascuna Squadra dovranno prestare durante il servizio piena obbedienza agl'ordini di chi ne avrà la direzione.

Art. 14. Saranno puniti coll'ammenda di L. 1, e nei casi gravi anche con la radiazione dai Ruoli coloro che durante il servizio si mostreranno insubordinati agli ordini di chi dirige la Squadra, o si permetteranno atti che rechino offesa all'Associazione.

Art. 15. Decorsi minuti quindici dall'ora destinata pel servizio che il turno è chiamato a prestare, il Capo-Squadra o chi ne farà le veci procederà all'appello per constatare la presenza o l'assenza dei componenti la Squadra.

Chi non risponderà all'appello personalmente o per mezzo di un suo surrogante appartenente però all'Associazione si avrà per incorso nell'ammenda contemplata all'Articolo 17, dello Statuto.

Art. 16. Le Squadre di turno saranno obbligate a prestare il servizio di trasporto degli infermi dal loro domicilio allo Spedale e dei defunti al Cimitero quando siano ordinati dal Presidente dell'Associazione dietro invito del Sindaco, del Commissario dello Spedale o di altre Autorità costituite.

Art. 17. Nei casi però di disgrazia e di urgenza, qualunque dei Soci Attivi potrà prestarsi, anche senza ordine della Presidenza, al servizio reclamato, e la direzione della Squadra che si formerà per l'occasione sarà assunta dal Capo-Squadra di turno in quel giorno o dal di lui supplente, in assenza dei quali dal Capo-Squadra del turno successivo se si trova presente, e così di seguito in ragione dell'ordine dei turni.

Art. 18. I Capi-Squadra o loro supplenti o qualunque altra persona che ne abbia di-
 cione

(AGGIUNTA)

Art. 18.

Dovranno inoltre registrare nel loro rapporto i nomi dei soci accorsi volontariamente ai turni ordinari e straordinari all'effetto di tenerne conto in fine d'anno nel resoconto morale.

scanno, del servizio straordinariamente prestato, e del modo col quale fu disimpegnato.

Art. 19. I Capi-Squadra, loro supplenti o chi ne faccia le veci, che tralasceranno di

golare andamento del servizio affidato alla rispettiva Squadra.

Art. 13. I componenti ciascuna Squadra dovranno prestare durante il servizio piena obbedienza agl'ordini di chi ne avrà la direzione.

Art. 14. Saranno puniti coll'ammenda di L. 4, e nei casi gravi anche con la radiazione dai Ruoli coloro che durante il servizio si mostreranno insubordinati agli ordini di chi dirige la Squadra, o si permetteranno at-

te all'Associazione.

Art. 17. Nei casi però di disgrazia e di urgenza, qualunque dei Soci Attivi potrà prestarsi, anche senza ordine della Presidenza, al servizio reclamato, e la direzione della Squadra che si formerà per l'occasione sarà assunta dal Capo-Squadra di turno in quel giorno o dal di lui supplente, in assenza dei quali dal Capo-Squadra del turno successivo se si trova presente, e così di seguito in ragione dell'ordine dei turni.

Art. 18. I Capi-Squadra o loro supplenti o qualunque altra persona che ne abbia disimpegnate le veci, dovranno entro le 24 ore dalla cessazione del servizio di turno, se il turno sarà stato chiamato a prestare qualsiasi servizio, rimettere alla Presidenza rapporto in iscritto costatante la presenza o assenza dei componenti la Squadra, e di tutti gl'inconvenienti che si fossero verificati.

Nei servizi straordinari dei quali è fatta parola nel precedente Articolo 17, chi avrà disimpegnato l'ufficio di Capo-Squadra, entro le 24 ore dalla cessazione del servizio renderà conto alla Presidenza, con rapporto in iscritto, del servizio straordinariamente prestato, e del modo col quale fu disimpegnato.

Art. 19. I Capi-Squadra, loro supplenti o chi ne faccia le veci, che tralasceranno di

gl'infermi dal loro domicilio, e dei defunti al Cimitero quando siano ordinati dal Presidente dell'Associazione dietro invito del Sindaco, del Commissario dello Spedale o di altre Autorità costituite.

rimettere il rapporto prescritto dall'Articolo precedente incorreranno nell'ammenda di L. 4.

Art. 20. I Capi-Squadra, loro supplenti o chi ne faccia le veci, che non ottempereranno agli ordini del Presidente, o saranno causa di disordini durante il servizio incorreranno nella sospensione, e nei casi gravi anche destituzione, o radiazione dai Ruoli.

Art. 21. Nei trasporti degli infermi allo Spedale col mezzo della Carrozza-Lettiga, questa sarà sempre accompagnata da uno, o due Socii Attivi componenti la Squadra di servizio in quel giorno. Il Capo-Squadra terrà conto di tale servizio ai Socii che lo avranno prestato, perchè ne sieno esonerati nei turni successivi fino a tanto che tutti i componenti la Squadra non avranno prestato un servizio simile.

Si asterranno da questi servizi i Capi-Squadra, e loro supplenti.

Art. 22. Per ottenere l'assistenza degli infermi al loro domicilio, contemplata dall'Articolo 7, lettera c. dello Statuto, dovrà esserne fatta formale richiesta al Presidente dalla famiglia degli infermi, dagli infermi, o dai loro vicini se non hanno famiglia.

Tale assistenza sarà affidata a due Socii Attivi componenti la Squadra di servizio, se riguarderà uomini infermi.

Se poi riguarderà donne o bambini infermi, sarà affidata alle Associate Attive di turno in ciascun giorno.

Ai Socii Attivi e alle Associate Attive sarà tenuto conto dai Capi-Squadra, di questi servizi per gli effetti di che nel precedente Articolo 24.

Art. 23. Ciascuna Squadra di Socii Attivi avrà addetto un turno di Associate Attive pei servizi di assistenza delle inferme o bambini al loro domicilio, e questi turni dipenderanno dal rispettivo Capo-Squadra.

Art. 24. Verificandosi il caso che gl'infermi da assistersi abbiano bisogno di una costante assistenza o per la gravità della malattia, o per la loro posizione di famiglia, saranno nella Squadra di servizio formati dei turni di due Socii e di due Associate, ai quali verrà affidato questo servizio di sei in sei ore.

I due Socii, o le due Associate di turno per ciascun periodo di sei ore potranno dividersi il servizio tra loro.

TITOLO III.

Norme per l'ammissione ai sussidi.

Art. 25. Agl'infermi al loro domicilio, e alle famiglie bisognose potranno essere accor-

dati dal Consiglio di Direzione e di Amministrazione dei sussidi entro i limiti delle condizioni economiche dell'Associazione.

Art. 26. Per l'ammissione ai sussidi dovrà esserne fatta domanda al Consiglio il quale, verificate le cause che motivano la domanda, potrà concederli o in denaro, o in generi per quel periodo di tempo che giudicherà necessario.

Potrà concederli anche di proprio moto quando sia urgente provvedere ai bisogni di qualche infermo specialmente se solo, o di qualche individuo o famiglia che versino in estrema miseria.

Art. 27. I sussidi potranno consistere ancora in oggetti di biancheria o di vestiario da ottenersi dalla carità del pubblico col mezzo di questue periodiche, e da conservarsi in qualche locale adattato all'uso di magazzino.

Art. 28. Ad uno dei Socii a scelta del Consiglio di Direzione e di Amministrazione sarà affidata la custodia degli oggetti di biancheria e di vestiario raccolti esistenti nel magazzino.

I detti oggetti saranno dal Custode consegnati dietro ordine in iscritto staccato e firmato dal Computista, ed avente il visto del Presidente e del Segretario, nella quantità e qualità prescritta nell'ordine stesso in base

del quale il Custode farà apporre dal sussidiato la relativa quietanza.

Art. 29. Di tutti gli oggetti che entreranno in magazzino verrà preso nota in un libro inventario tenuto dal Computista.

Art. 30. Alla fine di ogni bimestre il Computista col concorso del Custode, e coll'assistenza del Presidente procederà al riscontro degli oggetti; notando nel libro l'esito di quelli stati consegnati ai sussidiati a forma degli ordini spediti, i quali ordini in tal circostanza saranno ritirati dal Computista, per esser conservati tra i documenti del Consiglio.

Disposizioni Generali.

Art. 31. L'associazione nelle pubbliche comparse è rappresentata dal Consiglio di Direzione e di Amministrazione, il quale è preceduto dalla Bandiera dell'Associazione stessa.

Art. 32. La Bandiera dell'Associazione è di colore azzurro. Ha la lunghezza di metri 1, 60 e la larghezza di metri 1, 10.

La Bandiera da uno dei lati porterà scritto — ASSOCIAZIONE DI CARITÀ IN PIETRASANTA. —

All'asta della Bandiera saranno appese due ciarpe egualmente azzurre terminate da una frangia inargentata.

Art. 33. La Bandiera dell'Associazione è custodita dal Presidente e non può esser portata fuori altrochè nelle sortite del Consiglio di Direzione e di Amministrazione.

Art. 34. L'Associazione interviene:

1.° Alle feste civili siano di pubblica esultanza, o di di pubblico lutto.

2.° Per rendere gli onori funebri in caso di morte dei Socii o Associate a qualunque Categoria appartengano.

Art. 35. Le sortite relative alle feste contemplare al N.° 1, dell'Articolo precedente saranno deliberate dal Consiglio volta per volta.

Nelle sortite per rendere gli onori funebri ai Socii defunti obbligatorie a forma del N.° 2, del precedente Articolo, oltre il Consiglio interverrà anche il turno di servizio in quel giorno, al quale è affidato il trasporto del feretro.

Art. 36. Nelle sortite per pubblico lutto o per rendere gli onori funebri, alla Bandiera saranno aggiunte due ciarpe di velo crespato di colore nero.

Art. 37. Il Consiglio di Direzione e di Amministrazione nelle pubbliche sortite, e i Socii Attivi nei servizi che gli sono affidati, indosseranno la divisa consistente in una fascia di colore azzurro da portarsi al braccio sinistro, fatta dei tessuti e nelle dimensioni seguenti:

(AGGIUNTA)

Art. 33.

Tutti gli anni nel giorno in cui fu istituita l'Associazione dovrà inalzarsi fuori del locale di residenza in segno di ricordanza.

frangia marginata.

Le fasce pei Capi-Squadra e Socii saranno di lana ed avranno l'altezza di centimetri 6, e quelle dei Capi-Squadra porteranno alla estremità delle ciarpe una frangia bianca egualmente di lana.

Lo Scudetto di tutte le ciarpe porterà in color bianco la iscrizione

— ASSOCIAZIONE DI CARITÀ. —

Art. 33. La Bandiera dell' Associazione è custodita dal Presidente e non può essere portata fuori altrove.

La fascia del Presidente sarà di seta alta dieci centimetri, e le due ciarpe alla loro estremità porteranno tre frange inargentate.

Le fasce dei Vice-Presidenti saranno eguali a quella del Presidente portando però le ciarpe due sole frange inargentate.

Quelle poi per gli altri componenti il Consiglio saranno egualmente di seta, ed avranno l'altezza di otto centimetri ed una sola frangia inargentata.

Le fasce dei Capi-Squadra e Socii saranno di lana ed avranno l'altezza di centimetri 6, e quelle dei Capi-Squadra porteranno alla estremità delle ciarpe una frangia bianca egualmente di lana.

Lo Scudetto di tutte le ciarpe porterà in color bianco la iscrizione

— ASSOCIAZIONE DI CARITÀ. —

Nelle sortite per rendere gli onori funebri ai Socii defunti obbligatorie a forma del N.º 2, del precedente Articolo, oltre il Consiglio interverrà anche il turno di servizio in quel giorno, al quale è affidato il trasporto del feretro.

Art. 36. Nelle sortite per pubblico lutto o per rendere gli onori funebri, alla Bandiera saranno aggiunte due ciarpe di velo crespo di colore nero.

Art. 37. Il Consiglio di Direzione e di Amministrazione nelle pubbliche sortite, e i Socii Attivi nei servizi che gli sono affidati, indosseranno la divisa consistente in una fascia di colore azzurro da portarsi al braccio sinistro, fatta dei tessuti e nelle dimensioni seguenti:

ESTRATTO

dal Protocollo delle Adunanze del Consiglio di Direzione e di Amministrazione.

Il Consiglio di Direzione e di Amministrazione, allo scopo di ottenere un servizio regolare ed uniforme per il trasporto degl'infermi allo Spedale e dei defunti al Cimitero, con sua deliberazione del dì 11 Settembre 1873 ha stabilito ed ordinato quanto appresso:

1. Durante i quindici minuti di comperto (Articolo 15 del Regolamento) i Socii dovranno indossare la divisa, e si sceglieranno un compagno di statura uguale, o approssimativamente uguale. Questo compagno non dovrà essere mai cambiato. Nel caso però che qualcuno dei Socii si facesse surrogare, la scelta del compagno verrà fatta fra i surroganti e quelli che rimangono privi del proprio compagno.

2. Oltre ai quattro Socii portanti, ve ne saranno altri quattro di guardia che terranno la stanga con la mano destra o con la mano sinistra, secondo la posizione nella quale si troveranno. I quattro Socii di guardia vi dovranno essere ancorché la Lettiga o il Cataletto siano vuoti.

3. Durante il tragitto sarà osservato il massimo silenzio, e quella compostezza richiesta dall'atto di carità che si compie; come pure sarà tenuto un passo ragionevole, accelerandolo soltanto in circostanze nelle quali vi sia estremo bisogno.

4. Giunti alla casa dell'infermo, il Capo-Squadra farà prendere il coltrino e unitamente a 6 Socii si porterà al letto dell'infermo, che verrà adagiato sul coltrino, e portato nella Lettiga. Se poi scenderà le scale da se stesso, allora due Socii lo sorreggeranno fin tantoché non sia entrato in Lettiga. Durante questa operazione, i Socii che rimangono in istrada procureranno di stare riuniti intorno alla Lettiga, ed allontaneranno, con buona maniera, i curiosi che vi si affollassero dintorno.

5. Se l'infermo avrà bisogno d'assistenza durante il tragitto, il Capo-Squadra metterà due Socii di guardia alla metà della Lettiga. Questi Socii di tanto in tanto richiederanno l'infermo di tutto ciò che gli può abbisognare.

6. Quando un Socio non si sentirà più in grado di poter portare, batterà leggermente la mano nella stanga; al qual segno si fermeranno e cambieranno tutti e quattro i Socii, e nello stesso tempo anderanno a prender posto all'estremità della Squadra. A questi subentreranno i quattro Socii che sono di guardia, e il posto di questi ultimi verrà rimpiazzato dalle due coppie che si trovano subito dietro la Lettiga o il Cataletto.

7. Non sarà permesso ai Socii di cambiare la loro posizione dopo aver fatto pochi passi (salvo il caso di subitanea indisposizione) nè tampoco proseguire a portare la Lettiga o il Cataletto per un tratto di strada molto lungo.

Su questo soggetto alcuni Capi-Squadra temono che qualche Socio voglia agire per dispetto. Il Consiglio Direttivo però ha troppa stima dei Socii per credere il contrario.

8. I Capi-Squadra (lo zelo dei quali è ben noto al Consiglio Direttivo) procureranno che a tutto ciò sia

adempito con la massima precisione, ed a conseguirla basterà l'applicazione esatta degli Articoli 12, 13, 14 e 18 del Regolamento Interno.

AVVERTENZE.

Si rammenta ai Soci Attivi ed Aspiranti di turno, di trovarsi sempre presenti all'appello, e qualora raggiungessero il turno anche alla distanza di due passi dal locale di residenza, o dallo Spedale si avranno come mancanti.

Tutti i Soci Paganti, Attivi, ed Aspiranti che bramassero unirsi ad un turno di servizio obbligatorio, potranno farlo anche se il servizio è incominciato, purché muniti della divisa dell'Associazione: avvertendoli però che fin da quel momento sono tenuti ad osservare la disciplina coerentemente allo Statuto e Regolamento Interno dell'Associazione, e ciò fino a che il turno non abbia terminato il servizio.

Pietrasanta, 11 Settembre 1873.

IL PRESIDENTE
GAETANO CASATI.

IL SEGRETARIO
MICHELE SANTINI.

